



Decreto Dirigenziale n. 484 del 27/03/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO ADIBITO AD ATTIVITA' DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI RECUPERABILI NON PERICOLOSI FG. 5 P.LLA 959" DA REALIZZARSI NELL'AREA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI SANT'ANTIMO (NA) PROPOSTO DALLA SOC. EDIL P&P DI PETITO PATRIZIA & C. SAS. - CUP 6612.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. con delibera di G.R. n. 63 del 07/03/2013 è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15.11.2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 169709 del 7/03/2013, la Soc. EDIL P&P di Petito Patrizia & C. sas, con sede in Sant'Antimo (NA) alla via F.lli Cervi N.3, ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto "Impianto adibito ad attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti recuperabili non pericolosi Fg. 5 p.IIa

959" da realizzarsi nell'area industriale del Comune di Sant'Antimo (NA);

- b. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito da Ragone - Sammartino, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione VIA – VI – VAS, che nella seduta del 5.02.2014, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo – di escluderlo dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale a condizione che vengano attuate le seguenti prescrizioni:
- a.1 per i rifiuti con codice CER [170504] l'attività di recupero dovrà essere esclusivamente la messa in riserva R13 e la triturazione R5;
 - a.2 lo stoccaggio di rifiuti in ingresso e delle materie prodotte deve avvenire in aree identificate da apposita cartellonistica, mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento e dotate di sistemi di copertura adeguati che impediscano alle acque piovane di entrare in contatto con i rifiuti di cui alle tipologie 1.1, 6.1 e 9.1 di cui al D.M. 186/2006;
 - a.3 il quantitativo dei rifiuti da recuperare dovrà rispettare i limiti imposti dal D.M. 186/2006;
 - a.4 devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione e lavorazione dei rifiuti;
 - a.5 deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale;
 - a.6 l'altezza dei cumuli di rifiuti non dovrà superare quella della recinzione presente;
 - a.7 il test di cessione andrà effettuato almeno ad inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero;
 - a.8 l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, ai sistemi di bagnatura ed alle vasche di raccolta in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
 - a.9 a seguito della dismissione dell'attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;
 - a.10 è comunque necessario e obbligatorio acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto. In particolare dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico delle acque reflue;
 - a.11 è necessario effettuare un'attività di monitoraggio dei valori di rumorosità prodotti nelle diverse fasi operative dell'impianto, onde verificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con le autorità competenti (ARPAC e/o altri);
 - a.12 prevedere un monitoraggio delle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento a quelle generate nelle attività di movimentazione e trattamento dei rifiuti polverulenti. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con le autorità competenti (ARPAC e/o altri).
- b. che la Soc. EDIL P&P di Petito Patrizia & C. sas ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 5.02.2013, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011e ss.mm.ii.;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 63/2013;
- D.P.G.R. n. 439/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo istruttore Ragone - Sammartino, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. DI escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione VIA – VI – VAS, espresso nella seduta del 5.02.2014, il progetto “Impianto adibito ad attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti recuperabili non pericolosi Fg. 5 p.IIa 959” da realizzarsi nell'area industriale del Comune di Sant'Antimo (NA), proposto dalla Soc. EDIL P&P di Petito Patrizia & C. sas, con sede in Sant'Antimo (NA) alla via F.Ili Cervi N.3, a condizione che vengano attuate le seguenti prescrizioni:
 - 1.1 per i rifiuti con codice CER [170504] l'attività di recupero dovrà essere esclusivamente la messa in riserva R13 e la triturazione R5;
 - 1.2 lo stoccaggio di rifiuti in ingresso e delle materie prodotte deve avvenire in aree identificate da apposita cartellonistica, mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento e dotate di sistemi di copertura adeguati che impediscano alle acque piovane di entrare in contatto con i rifiuti di cui alle tipologie 1.1, 6.1 e 9.1 di cui al D.M. 186/2006;
 - 1.3 il quantitativo dei rifiuti da recuperare dovrà rispettare i limiti imposti dal D.M. 186/2006;
 - 1.4 devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione e lavorazione dei rifiuti;
 - 1.5 deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale;
 - 1.6 l'altezza dei cumuli di rifiuti non dovrà superare quella della recinzione presente;
 - 1.7 il test di cessione andrà effettuato almeno ad inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero;
 - 1.8 l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, ai sistemi di bagnatura ed alle vasche di raccolta in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
 - 1.9 a seguito della dismissione dell'attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;
 - 1.10 è comunque necessario e obbligatorio acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto. In particolare dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico delle acque reflue;

- 1.11 è necessario effettuare un'attività di monitoraggio dei valori di rumorosità prodotti nelle diverse fasi operative dell'impianto, onde verificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con le autorità competenti (ARPAC e/o altri);
 - 1.12 prevedere un monitoraggio delle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento a quelle generate nelle attività di movimentazione e trattamento dei rifiuti polverulenti. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con le autorità competenti (ARPAC e/o altri).
2. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.
4. DI trasmettere il presente atto al proponente e all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006
5. DI trasmettere il presente atto al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

Dott. Michele Palmieri